SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

02A00516

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **472.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera *a)*, e 11;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: «delle carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli».

2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è sostituito dal seguente: «*Capo I* — CARRIERA DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO: RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI E RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO».

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, all'alinea dopo le parole: «dal 15 marzo 2001,» inserire le seguenti: «quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1 è anteposto il seguente:

«*01.* Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.»;

c) all'articolo 3:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato»;

2) al comma 1, all'alinea le parole: «L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso»;

3) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

4) al comma 1, lettera *d)* le parole: «di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

5) il comma 3 è abrogato;

6) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1.»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: «I vincitori del concorso di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 1, all'alinea dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato»;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

3) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. Alla tabella *B* di cui al comma 2 al livello funzione *D* dirigente superiore dopo le parole: «consigliere ministeriale aggiunto,» sono inserite le seguenti: «capo servizio centrale,»;

f) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera *a)* del medesimo comma»;

g) all'articolo 9, comma 6, le parole: «regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica»;

h) all'articolo 14, comma 1, dopo, la parola: «superiore» sono inserite le seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.».

Art. 3.

1. La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianità maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.

Art. 4.

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al secondo comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: «Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,»;

b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali in qualità di amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 3 *(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione in carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui al commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001».

— Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera *a)* e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

«9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(Omissis).

«11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Riordino *dei ruoli* del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, *quale articolazione delle carriere dei funzionari del Corpo forestale dello Stato* il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commisari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo forestale;

c) commissario superiore forestale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo foresta e dello Stato)*. — 01. *Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.*

1. *Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; eserci-*

tano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.

2. *I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.*».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale delle Stato)*. — 1. *L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso* avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) età non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

d) qualità morali e di condotta *di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative.

3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale, dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'art. 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purché in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresì ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianità alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatona di merito.

4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

5. *(comma abrogato)*.

5-*bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'art. 1, comma 4, l'accesso alla, qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1*».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. — *I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3* frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso è articolato in due cicli annuali ed è comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

«Art. 7 *(Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato)*. — 1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato *nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato* è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella *B* allegata al presente decreto in sostituzione del quadro *D* della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, rispettivamente lettera *b)* e lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro *18 mesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato.

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *c)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. *I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. Alla tabella* B *di cui al comma 2 al livello funzione* D *dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale".*

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato."».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Nomina a primo dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei

funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma.

2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)* ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«6. Le modalità del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli sono determinati con *decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica*, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del dereto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore *che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario*.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

«3. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 20 *(Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)*. — 1. Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, *dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale* nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

4. Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

5. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.».

02G0013

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **473.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis (Composizione del consiglio di disciplina). — 1.* L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole: «si compone di ufficiali», sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.».

Art. 2.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.».

Art. 3.

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è modificato come segue:

a) il titolo dell'articolo è ridenominato in: «Precedenza al comando e attribuzioni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79:

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71 - supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302 - supplemento ordinario:

«Art. 50 *(Rinnovi contrattuali)*. — 1. - 8. *(Omissis)*.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'Amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. *(Omissis)*.».

Nota all'art. 1:

— Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1959, n. 311, così come modificato dall'art. 38-*bis* del già citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, ora introdotto dal presente articolo:

«Art. 5. — Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali *in servizio permanente* del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.

2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.

3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 45 del già citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 45 *(Transiti dai ruoli delle Forze armate)*. — 1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unità di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonché, su indicazione del Capo di stato maggiore di Forza armata, oltre tali eccedenze.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonché gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali.

3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'art. 65, comma II, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8, 9 e 9-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.

*3-bis. L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi 22 e 23, e dall'art. 43-*ter *della legge 1º aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 56 del già citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, così come modificato dal presente articolo:

«Art. 56 *(Precedenza al comando e attribuzioni)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo normale, del ruolo aeronavale e del ruolo speciale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali pari grado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali pari grado di eguale anzianità assoluta dei ruoli aeronavale e speciale.

2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.».

02G0014

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 gennaio 2002, n. **5.**

Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Considerato che l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 220/01 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 dicembre 2001;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.

È istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. Per gli scrutini di promozione del personale della Polizia di Stato, indicato dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Commissione propone al consiglio di amministrazione i criteri di valutazione e la graduatoria di merito dei funzionari ammessi a valutazione.

2. Ai fini indicati al comma 1, la Commissione si avvale del supporto amministrativo della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 3.

Attività della Commissione

1. La Commissione si riunisce sulla base del programma dei lavori, definito ai sensi dell'articolo 5, ed in ogni altra circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La Commissione è convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 4.

Formazione dei criteri di valutazione e proposta al consiglio di amministrazione

1. La Commissione predispone ogni triennio, secondo le esigenze dei singoli ruoli del personale della Polizia di Stato, i criteri di valutazione per gli scrutini, a norma dell'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

2. Nell'individuazione dei criteri, la Commissione tiene conto delle categorie dei titoli ammessi a valutazione, dell'arco temporale di riferimento e dei relativi coefficienti numerici. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

3. La Commissione definisce parametri idonei a consentire una valutazione responsabile delle qualità professionali dei funzionari, soprattutto in vista dell'attri-

buzione della qualifica superiore e a garantire la necessaria obiettività nel giudizio complessivo della personalità del candidato da ammettere allo scrutinio.

4. I criteri di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dall'articolo 62, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 5.

Programmazione dei lavori

1. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale per le risorse umane, la Commissione definisce il programma dei lavori entro il 31 marzo e il 31 maggio di ogni anno per gli scrutini di promozione da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Nell'ambito della programmazione dei lavori, la Commissione determina modalità e tempi delle fasi procedurali degli adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio.

3. Gli adempimenti comprendono anche gli elementi informativi, istruttori ed integrativi predisposti a cura della Direzione centrale per le risorse umane in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ivi compresa la formazione degli elenchi nominativi dei funzionari ammessi agli scrutini e di quelli relativi ai funzionari nei cui confronti operino cause di esclusione o di sospensione degli scrutini, previste, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 6.

Schede di scrutinio

1. La Commissione predispone il modello di scheda personale per gli scrutini di promozione per merito comparativo, con l'indicazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.

2. Ai fini indicati dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane predispone, per ciascuno dei funzionari ammessi allo scrutinio, l'elenco dei titoli valutabili e lo trasmette alla Commissione insieme con ogni altro elemento valutativo e informativo.

3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, la Commissione attribuisce il punteggio in relazione ai titoli posseduti. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascuna categoria dei titoli.

Art. 7.

Valutazione comparativa

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 6, comma 3, la Commissione predispone un quaderno di scrutinio nel quale vengono trascritti i nominativi dei funzionari valutati, i punteggi loro attribuiti per ciascuna categoria di titoli e quelli complessivi.

2. Sulla base dei punteggi complessivi, la Commissione effettua, anche mediante ausilio di strumenti informatici, la comparazione fra gli scrutinati e forma, quindi, la graduatoria di merito da proporre al consiglio di amministrazione. Nell'ambito della graduatoria a parità di punteggio prevale la precedenza in ruolo.

3. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito, allegando gli atti sulla cui base la stessa è stata formata. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria, motivando le decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla Commissione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e, comunque, non oltre le promozioni da conferire entro il 2002, i lavori della Commissione per la progressione in carriera prescindono dall'applicazione dei termini di cui all'articolo 5.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali registro n. 1, foglio n. 233

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, reca: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,

del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.), è il seguente:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al 20 per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie».

— Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 59 *(Commissione per la progressione in carriera)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica a tecnica, la commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei direttori tecnici.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima Commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla Commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è il seguente:

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i princìpi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) segreteria del Dipartimento;

b) ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;

c) ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

d) ufficio centrale ispettivo;

e) direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;

f) direzione centrale della polizia criminale;

g) direzione centrale della polizia di prevenzione;

h) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione;

i) direzione centrale dei servizi antidroga;

l) direzione centrale per le risorse umane;

m) direzione centrale per gli istituti di istruzione;

n) direzione centrale di sanità;

o) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

p) direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale dalla pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un

vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato , sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e la loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 59, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in premessa.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda nelle note in premessa.

— Il testo dell'art. 61, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alle sedi di servizio».

— Il testo dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 60 *(Cause di esclusione dagli scrutini)*. — 1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 61 *(Sospensione dalla partecipazione agli scrutini)*. — 1. È sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001».

02G00015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 gennaio 2002.

Delega di attribuzioni del Ministro degli affari esteri, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, sen. Roberto Antonione, on. Mario Baccini, on. Margherita Boniver e al sen. Alfredo Luigi Mantica.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti attribuzioni sono normalmente delegate ai Sottosegretari di Stato per gli affari esteri, fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge o ai sensi del successivo art. 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e con gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al sen. Roberto Antonione.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse Organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (In.CE, Iniziativa Adriatica, Consiglio d'Europa, S.E.C.I., C.E.F.T.A., Patto di stabilità);

c) i temi dell'integrazione europea anche per quanto riguarda l'attività nell'area balcanica;

d) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale nei Paesi dell'Europa;

e) i rapporti con le regioni;

f) le variazioni di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa.

All'on. Mario Baccini.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e di tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi delle Americhe al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (NAFTA, ASC, CARICOM, MERCOSUR, CAN, Gruppo di Rio, ALCA, BID);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) i temi trattati in ambito Nazioni Unite ed Agenzie specializzate;

e) l'esercizio della Presidenza della Commissione nazionale per la promozione delle cultura italiana all'Estero.

All'on. Margherita Boniver.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, compresi i Paesi asiatici e caucasici dell'ex Unione Sovietica, dell'Oceania e del Pacifico, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (ASEAN, ARF, SAARC, NEAD, ASEM, APEC);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) la problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alle principali convenzioni internazionali in materia.

Al sen. Alfredo Luigi Mantica.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate ed in tutti i casi di volta in volta indicatigli dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni

intergovernative regionali e sub regionali (ECOWAS, IGAD, COMESA, SADC, OUA, Lega Araba) nonché le materie legate alla cooperazione euro-mediterranea;

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) l'attività interdirezionale concernente l'esportazione dei materiali di armamento;

e) il coordinamento della posizione dell'Amministrazione in merito ai disegni di legge per la riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 49/1987).

Non sono in particolare compresi nelle deleghe:

gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria, o amministrativa e fra questi quelli riguardanti le riforme istituzionali e delle politiche dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, la NATO, l'UNESCO, l'OCSE ed i rapporti politici con i Paesi del G8 non appartenenti all'Unione europea;

gli atti concernenti direttive di servizio relative ad importanti questioni di massima;

gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi autonomi: tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri;

la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 gennaio 2002

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Affari esteri registro n. 1, foglio n. 134

02A01120

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2002.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2001, con il quale si è provveduto a fissare per l'anno 2002 in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno;

Rilevato che nel prospetto *A*, allegato al predetto decreto, di cui costituisce parte integrante, è stata indicata l'aliquota del 14% per i tabacchi indicati ai punti «1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette» e «1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette»;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 190 del 18 settembre 2001, ha proposto per tali prodotti l'aliquota del 14,5%, e che con successiva nota n. 8 del 2 gennaio 2002, ha chiesto che venga confermata l'applicazione dell'aliquota del 14,5% proposta in rapporto alle proprie esigenze di bilancio;

Ritenuto che occorre elevare l'aliquota del 14% indicata per i tabacchi nel prospetto *A* allegato al decreto ministeriale del 16 novembre 2001, al 14,5% come richiesto dal comune di Livigno, per non incidere negativamente sulle entrate del bilancio comunale;

Decreta:

L'aliquota del 14% indicata per i tabacchi ai numeri «1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette» e «1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette» del prospetto *A* allegato al decreto del 16 novembre 2001, è elevata al 14,5%.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A00906

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 gennaio 2002.

Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, in cui si prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissi con proprio decreto le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette e adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518 recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti generali

1. Il materiale informativo e didattico concernente l'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinato alle famiglie e agli operatori interessati, successivamente indicato come «materiale», è costituito da opuscoli, pubblicazioni, sussidi audiovisivi e simili.

2. Il materiale predisposto sulla base di dati scientifici documentati e documentabili, deve recare l'indicazione della denominazione sociale e sede legale dell'impresa, ente o organismo che lo diffonde.

Art. 2.

Materiale destinato alle famiglie e agli operatori del settore

1. Il contenuto del materiale, esplicitato attraverso dati, affermazioni o illustrazioni, deve essere scientificamente corretto, aggiornato e documentabile.

2. Il contenuto del materiale destinato alle famiglie deve essere di facile comprensione.

3. Il contenuto del materiale destinato esclusivamente agli operatori del settore deve essere sufficientemente completo e verificabile e contenere le indicazioni di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Modalità di diffusione e controllo

1. All'atto della diffusione del materiale, l'impresa, l'ente o organismo responsabile trasmette una copia del medesimo al Ministero della salute, fornendo tutti i dati relativi alle modalità di diffusione.

2. Il Ministero della salute, qualora non ravvisi l'idoneità del materiale di cui al comma 1 dispone, entro trenta giorni, a seconda dei casi, il divieto di diffondere, la cessazione della diffusione, la modifica, il ritiro e la distruzione del materiale e la diffusione a spese del trasgressore di una rettifica secondo modalità stabilite dal Ministero stesso.

3. L'impresa, l'ente o organismo, può richiedere di riportare nel materiale la dicitura «Materiale informativo approvato dal Ministero della salute».

Art. 4.

Congressi e manifestazioni

1. I congressi e in genere ogni manifestazione scientifica che in qualunque modo comprendono la trattazione di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della prima infanzia devono essere orientati allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative.

2. I congressi e le manifestazioni devono essere segnalati al Ministero della salute almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve fornire contestualmente i dati relativi alla validità scientifica nonché alle modalità di svolgimento.

3. Il Ministero della salute qualora non ravvisi i requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni, invita l'ente organizzatore ad apportare le necessarie variazioni.

Art. 5.

Sanzioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto viene sanzionata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 241 del 19 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A00905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 novembre 2001.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati, è agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione

retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2000;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 72.574.000 con effetto dal 1° luglio 2001;

Art. 2.

A norma dell'art. 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 39

02A00958

DECRETO 20 novembre 2001.

Determinazione della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive, dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati, è agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, che a fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983 per gli anni 1986 e precedenti, 1997, 1998, 1999 e primo semestre 2000;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 246 del 10 maggio 2001;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento;

Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata nelle seguenti misure:

1996 e precedenti	L. 35.918.000
1997	L. 37.235.000
1998	L. 37.700.000
1999	L. 37.700.000
2000 e 1° semestre 2001	L. 37.700.000

Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 38

02A00959

DECRETO 19 dicembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedmento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto dirigenziale n. 20 del 1° agosto 2001, con il quale la dott.ssa Marangon Emma veniva nominata liquidatore della cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», con sede in Latina in sostituzione del liquidatore dimissionario dott. Alpestri Mauro;

Atteso che la dott.ssa Marangon Emma con nota del 29 novembre 2001, ha comunicato l'impossibilità di continuare nell'incarico, rassegnando le proprie dimissioni;

Decreta

di nominare il dott. Marafini Giancarlo, residente in Latina, via Neghelli n. 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Mediterranea VI a r.l.», avente sede in Latina, via XXI Aprile n. 53, costituita in data 30 settembre 1983, rogito notaio Farano Raffaello di Latina - repertorio n. 33027 - B.U.S.C. n. 2272/208386.

Latina, 19 dicembre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A00709

DECRETO 27 dicembre 2001.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato provinciale INPS n. 7 del 23 dicembre 1997;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali INPS;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Vista la nota protocollo n. 9963 del 16 maggio 2001 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, con la quale sono stati forniti i dati relativi ai settori economici della provincia, con riferimento al grado di sviluppo delle diverse attività ed alla loro incidenza percentuale sul reddito provinciale complessivo, alla consistenza numerica delle unità produttive e all'indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività locale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro desunto dai dati in possesso dell'ufficio, relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti collettivi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il DPGR 14 maggio 1998, n. 245, sulla nomina dei componenti del consiglio camerale della C.C.I.A.A.;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2000 con il quale è stato ricostituito il comitato regionale I.N.P.S. dell'Umbria;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro per l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali sia dei lavoratori dipendenti sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori autonomi;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, il comitato provinciale dell'Istituto di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come segue:

membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

sig. Burgani Giuseppe (CGIL);

sig. Di Toro Michele (CGIL);

sig. Mastriforti Claudio (CGIL);

sig.ra Pasquino Manuela (CGIL);

sig. Giulivi Fausto (CISL);

sig. Corvi Claudio (CISL);

sig.ra Malà Gabriella (CISL);

sig.ra Fiorucci Francesca (UIL);

sig. Siniscalchi Giuseppe (UIL);

sig. Tognellini Fausto (UGL);

rag. Dottorini Alessandro (CIDA);

membri rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Taschini Domenico (Associazione degli industriali);

dott. Trabalza Riccardo (Confcommercio);

sig. Madonna Silvano (Unione provinciale agricoltori);

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

sig.ra Spaccino Maria Rita (Federazione prov.le coltivatori diretti);

dott. Magarotto Mario (Confcommercio);

sig. Gauzzi Stelvio (Confartigianato - CNA);

la dott.ssa Rosanna Mirabasso, direttore ragioneria provinciale dello Stato;

il dott. Giancarlo De Vecchi, direttore della direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. o un suo delegato.

Il comitato composto come sopra, a norma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata di quattro anni.

Perugia, 27 dicembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A00732

DECRETO 28 dicembre 2001.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. n. 6 del 27 dicembre 2001;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

membri di diritto:

dott.ssa Rosanna Mirabasso, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Perugia;

dott. Giancarlo De Vecchi, direttore della direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

sig.ra Cova Francesca (Confartigianato);

dott. Cruciani Leonello (Confartigianato);

sig. Sarnari Daniele (CNA);

sig. Angelucci Fabrizio (CNA).

La commissione ha la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S.

Perugia, 28 dicembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A00734

DECRETO 28 dicembre 2001.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. n. 6 del 27 dicembre 2001;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri.

La commissione, presieduta dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

membri di diritto:

dott.ssa Rosanna Mirabasso, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Perugia;

dott. Giancarlo De Vecchi, direttore della direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

sig. Rossi Mario (Federazione prov.le coltivatori diretti);

sig. Alessandretti William (Federazione prov.le coltivatori diretti);

sig. Marini Palmiro (Confederazione italiana agricoltori);

sig. Facchini Stefano (Confederazione italiana agricoltori).

La commissione ha la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S.

Perugia, 28 dicembre 2001

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A00735

DECRETO 4 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Pronto Casa Coop.» a r.l., in Aulla.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 21 gennaio 1998, con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore, nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975,

n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottonominata società cooperativa:

società cooperativa di produzione e lavoro «Pronto Casa Coop» a r.l., con sede nel comune di Aulla, costituitasi in data 21 marzo 1996, per rogito notaio Lucio Consoli, n. 7 di repertorio, registro società n. 1201 della Camera di commercio di Massa-Carrara, posizione B.U.S.C. n. 849/277718.

Carrara, 4 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GALLINA

02A00778

DECRETO 4 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nelle riunioni del 4 dicembre 2001.

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «AL.CA» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dottor Michele Davino in data 25 novembre 1983, repertorio n. 99358, registro società n. 2522, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 734/202184;

società cooperativa «Cirras» a r.l., con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Marco Piu in data 15 febbraio 1955, repertorio n. 24192, registro società n. 715, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 22/50672;

società cooperativa «Tuttosardegna» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 16 marzo 1984, repertorio n. 101004, registro società n. 2604, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 755/204892;

società cooperativa «Cooperativa Depurazione Ambientale» a r.l., con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 10 aprile 1987, repertorio n. 124063, registro società n. 3553, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 1284/295199

Oristano, 4 gennaio 2002

Il direttore provinciale: USAI

02A00782

DECRETO 7 gennaio 2002.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia, istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 33 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto direttoriale di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. n. 6 del 27 dicembre 2001;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro.

Tenuto presente, alla luce dei criteri sopra esposti, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi desunto dai dati in possesso dell'ufficio relativi alla partecipazione, alla stipulazione di contratti integrativi ed alla presenza in commissioni provinciali;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, nonché sulle strutture organizzative di cui le diverse organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività:

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Perugia, la speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali.

La commissione, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S., è composta come segue:

Membri di diritto:

dott.ssa Rosanna Mirabasso, direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Perugia;

dott. Giancarlo De Vecchi, direttore della direzione provinciale del lavoro di Perugia;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

sig. Gnavolini Luciano (Confcommercio);

sig.ra Lazzari Monica (Confcommercio);

sig. Ceccacci Antonio (Confcommercio);

sig. Filippetti Francesco (Confesercenti).

La commissione ha la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S.

Perugia, 7 gennaio 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A00733

DECRETO 8 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residence Armonia» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Residence Armonia» a responsabilità limitata, con con sede in Latina, costituita per rogito notaio Pierantoni Pietro in data 16 luglio 1975, repertorio n. 16.773, registro società 4465; B.U.S.C. n. 1386/140503, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 8 gennaio 2002

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

02A00708

DECRETO 8 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agritur a r.l.», in Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, che prevede come le società cooperative, che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, primo comma;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni, in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi 2 anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 maggio 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «Agritur a r.l.», con sede in Cremona, corso Vittorio Emanuele n. 55 - registro società n. 4926, B.U.S.C. n. 1003/191130 - ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 1989, scadenza 9 aprile 2012 - Presidente consiglio di amministrazione: sig. Baistrocchi Fabio, residente in Milano, via Achillini n. 14.

Cremona, 8 gennaio 2002

Il direttore: FILOSA

02A00781

DECRETO 9 gennaio 2002.

Nomina di un componente della commissione speciale contenzioso artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Como.

Il DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e la legge 9 marzo 1989, n. 88, costituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto i propri decreti n. 6 del 26 febbraio 1998, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como e n. 8 del 26 febbraio 1998, di costituzione presso la sede provinciale I.N.P.S. di Como della commissione speciale per il contenzioso in materia di

prestazioni di cui alle lettere *b)* ed *f)* del n. 1 per gli artigiani di cui al n. 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Preso atto che la sig.ra Nozza Giovanna, membro rappresentante dei lavoratori autonomi, con nota del 16 novembre 2001 comunica di rassegnare le proprie dimissioni dalla suddetta commissione speciale e che, l'associazione provinciale artigiani di Como, con nota prot. n. 820/D/CC/ad del 18 dicembre 2001 designa in sostituzione il sig. Rinaldi rag. Alessandro;

Decreta:

Il sig. Rinaldi rag. Alessandro è nominato componente della commissione speciale suddetta in sostituzione della sig.ra Nozza Giovanna, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 9 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A00777

DECRETO 10 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consumo di Camnago Faloppio a r.l.», in Faloppio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 25 agosto 1970, con il quale la società cooperativa «Consumo di Camnago Faloppio a r.l.», con sede in Faloppio (Como), via Mulini n. 1, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'Ente con nomina del liquidatore nella persona del sig. Strambini Giovanni;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e del successivo accertamento, a seguito diffida, eseguiti dall'ispettore Borrello dott. Vito, su incarico della direzione provinciale del lavoro di Como da cui è emerso che il liquidatore suddetto è deceduto da vari anni e che la base sociale, sebbene diffidata, non ha provveduto alla sua sostituzione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

Il dott. Gastone Minola nato a Como il 14 novembre 1961 dottore commercialista con studio sito in Como, via Giulini n. 12, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consumo di Camnago Faloppio a r.l.», con sede legale in Faloppio (Como), via Mulini n. 1, costituita in data 30 luglio 1945, repertorio n. 5206/2188, per rogito notaio dott. Franco Seveso di Como, in sostituzione del sig. Strambini Giovanni.

Como, 10 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A00912

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Autorizzazione al Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a., con sede legale in Ceva (Cuneo) e capitale sociale di 15 milioni di euro;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Per delegazione del direttore generale
CLEMENTE - BIANCHI

02A01115

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Monza 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificaizoni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio locale di Monza 1 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 14 dicembre 2001, a causa di sciopero del personale, e il giorno 17 dicembre 2001 per l'inaugurazione degli uffici delle entrate di Monza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Monza 1, nei giorni 14 e 17 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01022

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 4541/01 del 14 dicembre 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Udine nel giorno 31 dicembre 2001 «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità.»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato per il giorno 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00765

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 4561/01 del 15 dicembre 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 31 dicembre 2001 «per motivi che rivestono carattere di eccezionalità.»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A00766

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Lamezia Terme.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio locale di Lamezia Terme.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio locale di Lamezia Terme nel giorno 24 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'ufficio di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato, il medesimo ufficio non ha operato per consentire i relativi interventi da parte della A.S.L, n. 6 di Lamezia Terme.

Sentito il Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 4 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00759

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento delle sezioni staccate di Acri e Rogliano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate sezioni staccate di Acri e Rogliano.

1.1. È accertato il mancato funzionamento del l'Agenzia delle entrate sezioni staccate di Acri e Rogliano nel giorno 28 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali degli uffici di cui al punto 1.1, nel giorno a fianco indicato, i medesimi uffici non hanno operato per consentire i relativi interventi da parte della A.S.L. n. 4 di Cosenza.

Sentito il Garante del contribuente della regione Calabria.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 4 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00760

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro per il giorno 31 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito della chiusura degli uffici postali e delle banche, prevista per il 31 dicembre 2001, per l'entrata in vigore dell'euro, il denaro liquido incassato dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro, non può essere riversato, con la conseguenza che, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative per eventuali furti che si potrebbero verificare, è stato ritenuto necessario procedere alla chiusura degli sportelli al pubblico nella medesima giornata del 31 dicembre 2001. Per tali motivi, l'ufficio di cui al punto 1.1, non ha operato nel giorno sopra indicato.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro, preventivamente informata dall'ufficio in parola, con provvedimento del 29 novembre 2001 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 10 gennaio 2002

Il direttore regionale: SACCONE

02A00764

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Savona - pubblico registro automobilistico, nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato — con nota 1820 del 21 dicembre 2001 — la chiusura al pubblico il giorno 31 dicembre 2001 ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 409.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. 570/2001 del 29 novembre 2001 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 11 gennaio 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A00763

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa al mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone

in dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vercelli avvenuta i giorni 14 e 31 dicembre 2001, sono

sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nelle date predette.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vercelli non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001; che lo stesso ufficio è rimasto chiuso al pubblico anche nel giorno 31 dicembre 2001, per aggiornamenti collegati all'introduzione dell'euro. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4263/26/01 del 17 dicembre 2001, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A00922

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, servizi catastali.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista le note protocollo n. 76636 del 14 dicembre 2001, n. 74594 del 18 dicembre 2001 e n. 73516 del 19 dicembre 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo dal 13 al 19 dicembre 2001;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, è stato causato dalla programmata sostituzione delle apparecchiature informatiche del CED (sostituzione del server elaboratore centrale) e da successivi problemi alla base dati informatica sopravvenuti in seguito alla installazione del nuovo server, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 7 gennaio 2002, protocollo n. 30, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi catastali, dal 13 al 19 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A01116

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 gennaio 2002, n. **1.**

Quote tabacco raccolto 2002. Schede di convalida. Modifiche alla circolare n. 93 del 27 novembre 2001.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionalili - Div. VII - Div. FEOGA
All'A.P.T.I.
All'Unitab
Alla Coldiretti - dip.econ.co
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla Copagri
Alla F.Agr.I.
Alla Confcooperative federagroalimentare
All'Anca lega coop
Alla Org.ne interprof.le Interbright
Alla Org.ne interprof.le Interorientali
All'Ass.ne interprof.le Tabacco
All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
e, per conoscenza:
Al Comando dei carabinieri - tutela norme comunitarie e agroalimentari

A seguito delle risultanze dell'attività prevista dalla circolare n. 78 dell'11 ottobre 2001 relativamente alle nuove richieste di riconoscimento delle associazioni, nonché ai recessi del 31 ottobre e alle adesioni del 15 novembre 2001, che hanno evidenziato l'esistenza di un cospicuo numero di produttori attualmente non aderenti ad alcuna associazione, si rende necessario apportare talune modifiche alla circolare AGEA n. 93 del 27 novembre 2001.

Infatti, onde consentire alle associazioni, alle quali i suddetti produttori potrebbero aderire entro il 31 gennaio 2002, la gestione dei relativi eventuali allegati CS2 e CS3 di cui alla sopracitata circolare n. 93, è indispensabile che gli stessi risultino validamente inseriti nei rispettivi albi soci nel periodo dal 1° all'8 febbraio 2002.

Pertanto, si è determinato di:

1) assimilare, in termini di adempimenti per la gestione degli allegati, i produttori che aderiscono nella fase suddetta (entro il 31 gennaio 2002) a quelli già associati al 15 novembre 2001;

2) prorogare dal 4 al 15 febbraio 2002 il termine per l'attività di caricamento informatico degli allegati CS2 e CS3, il cui inizio viene confermato al 21 gennaio.

Si coglie l'occasione per raccomandare a tutte le associazioni di provvedere, in coincidenza con la riapertura dei forms, alla cancellazione dal proprio albo soci di tutti i produttori che hanno cessato la coltivazione del tabacco in maniera definitiva a qualsiasi titolo (cessione, riscatto, abbandono, ecc.), in quanto la loro presenza negli albi soci medesimi costituisce un notevole appesantimento del Sistema informativo tabacco, come le associazioni stesse hanno avuto modo di constatare.

Infine, per quanto riguarda la riserva nazionale di quota, si fa presente che, pur non essendo ancora state adottate misure ufficiali in proposito, esiste tuttavia una proposta della Commissione di abolizione del paragrafo 5, art. 9, del Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio.

Si raccomanda agli organi in indirizzo la massima e tempestiva divulgazione della presente.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

02A01121

CIRCOLARE 14 gennaio 2002, n. **2.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi al regime di premio alla estensivizzazione nel settore delle carni bovine - campagna 2001.

Alle OO.PP. agricole
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
All'E.N.P.T.A.
All'Eurocoltivatori
All'A.L.P.A.
Alla Fe.Na.P.I.
Alla Coopagrival
All'U.G.C.
Al Coll. naz. periti agrari
Al Coll. naz. agrotecnici
Al Cons. dott. agronomi e forestali
Alla F.Agr.I.
All'U.Na.P.I.
All'ANPA
All'A.I.A.
Al Corpo forestale dello Stato
Al Corpo forestale della Regione siciliana
e, per conoscenza:
All'AGEA - Servizio tecnico
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria

I controlli per il regime di premio alla estensivizzazione è disciplinato, per la campagna 2001, dal Regolamento n. 3887/92, dalle norme applicative comunitarie recate dai regolamenti n. 1254/99 del Consiglio e n. 2342/1999 della Commissione, nonché dalle norme

nazionali, recate dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 122/2000 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001.

Con le presenti istruzioni questa Agenzia provvede, per l'anno 2001, ad impartire le modalità operative con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli e per la compilazione del verbale di controllo durante il sopralluogo.

Tali istruzioni sono, altresì, dettate dalla necessità di assicurare l'armonizzazione e la semplificazione delle modalità e delle procedure dei controlli in relazione anche alle norme sanitarie vigenti in materia.

Quale supporto per l'effettuazione dei controlli, gli organi preposti devono utilizzare esclusivamente l'apposito «verbale di controllo» (fac-simile - allegato 1) che è predisposto dall'AGEA.

Il verbale è redatto in maniera da consentire le annotazioni dei controllori solo nei campi bianchi, che devono riportare le informazioni relative al riscontro della documentazione cartacea, svolto nell'azienda controllata.

Tali informazioni devono essere coerenti e riconducibili a quanto riportato sui registri aziendali e sugli altri documenti di corredo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il verbale, all'atto dell'accertamento, deve essere controfirmato dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante.

Il controllore deve annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o di un suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando la seguente codifica:

⇒ 01 titolare, rappresentante legale;
⇒ 02 figlio/a;
⇒ 03 moglie/marito;
⇒ 04 fattore;
⇒ 05 contitolare;
⇒ 06 altro (specificare),

e riportando gli estremi del documento secondo la seguente codifica:

⇒ 01 carta di identità;
⇒ 02 patente auto;
⇒ 03 tessera ferroviaria;
⇒ 04 passaporto;
⇒ 05 tessera postale.

In calce al formulario è riservato un apposito spazio ad uso esclusivo del titolare della domanda o di un suo rappresentante, per verbalizzare le osservazioni e le eventuali dichiarazioni rispetto a quanto rilevato dal controllore.

Il verbale di controllo per il premio alla estensivizzazione è realizzato su carta chimica in triplice copia. Le tre copie devono essere smistate ai diversi soggetti coinvolti, a cura dell'organismo di controllo, come di seguito indicato:

la prima copia obbligatoriamente inviata all'AGEA;

la seconda copia rilasciata al produttore;

la terza copia deve rimanere agli atti dell'organo preposto al controllo.

Si raccomanda una corretta, conforme e chiara compilazione del verbale, atteso che la presenza di difformità e/o incompletezze nella compilazione del formulario comporta ricadute negative sulle procedure e sui termini, di cui l'AGEA potrebbe chiederne conto all'organo di controllo.

Si evidenzia che l'attività di controllo è mirata a:

individuare le eventuali negligenze, siano esse di carattere formale o sostanziale;

richiamare l'attenzione del soggetto responsabile dell'azienda sui doveri e sugli impegni che ha assunto con la sottoscrizione della richiesta di premio;

raccogliere dal soggetto responsabile dell'azienda osservazioni in merito allo svolgimento dei controlli.

Si evidenzia, inoltre che, in applicazione di quanto definito dal Regolamento CE 3887/92, i controlli devono essere effettuati senza preavviso.

Tuttavia è ammesso dalla stessa regolamentazione, nel caso di impossibilità di reperire l'interlocutore al momento del primo accesso, di inviare una raccomandata a/r o un telegramma di convocazione, indirizzata alla sede legale dell'azienda. Tale preavviso deve essere limitato al tempo strettamente necessario per rendere possibile il controllo, tempo che non può eccedere le 48 ore.

Il preavviso, data la natura esclusivamente cartolare dei controlli, consente di agevolare il lavoro del controllore. Si evidenzia, inoltre che, in applicazione di quanto definito dal Regolamento CE 2419/2001, i controlli devono essere effettuati senza preavviso.

Tuttavia è ammesso dalla stessa regolamentazione, nel caso di impossibilità di reperire l'interlocutore al momento del primo accesso, di inviare una raccomandata a/r o un telegramma di convocazione, indirizzata alla sede legale dell'azienda. Tale preavviso deve essere limitato al tempo strettamente necessario per rendere possibile il controllo, tempo che non può eccedere le 48 ore.

Il preavviso, data la natura esclusivamente cartolare dei controlli, consente di agevolare il lavoro del controllore. Infatti, il preavviso permette all'azienda di predisporre e organizzare tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli oneri a cui dover sottostare.

Per agevolare il compito dell'AGEA nell'erogazione del premio all'estensivizzazione si richiede agli Organi preposti al controllo di programmare le proprie attività per assicurare che i supporti cartacei dei verbali pervengano, entro i termini fissati da questa Agenzia e, comunque, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data del controllo.

Per standardizzare le operazioni si riporta lo schema operativo e la relativa check list da utilizzare per il controllo.

1. *Premio all'estensivizzazione - Utilizzo delle superfici foraggere.*

L'AGEA, a chiusura della campagna del premio speciale bovini maschi e di mantenimento delle vacche nutrici, estrae un campione inerente l'utilizzo delle superfici foraggere per il controllo del premio all'estensivizzazione.

Il premio alla estensivizzazione è riconosciuto a tutti i produttori di bovini quale integrazione al premio speciale bovini maschi e/o di mantenimento alle vacche

nutrici, a condizione che il carico di bestiame ad ettaro sia rispettato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la domanda.

La determinazione del coefficiente di densità non è oggetto del controllo ed è automaticamente calcolato dall'AGEA.

Si evidenzia che per la determinazione del carico di bestiame della specie bovina e/o bufalina non devono essere presi in considerazione i bovini di età inferiore ai sei mesi.

Il controllo della consistenza deve essere eseguito in modo puntuale. La determinazione del numero effettivo di animali presenti in azienda, a date prefissate, è operata, utilizzando le scritture relative ai movimenti di carico e di scarico contenute nel registro aziendale.

Il controllo sull'utilizzo delle superfici è svolto nell'ambito del settore cerealicolo, secondo i criteri di eleggibilità delle superfici foraggere, dichiarate nella domanda di aiuto alle superfici.

Le superfici a pascolo sono individuate dai codici 38 (pascolo) e dai codici 36 e 37 (prato e/o prato pascolo equiparate a pascolo) della dichiarazione di aiuto alle superfici.

Per verificare l'effettivo utilizzo delle superfici vincolate a pascolo, il controllo deve tenere conto della eventuale diversa ubicazione delle superfici a pascolo, dichiarate nella domanda di aiuto alle superfici, rispetto alla sede ove è ubicata l'azienda.

Qualora le superfici, a pascolo od assimilate a pascolo, siano oltre il comune limitrofo ove è ubicata l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, il produttore deve dimostrare l'utilizzo di dette superfici mediante il trasporto dei bovini, producendo, al momento del controllo il documento di trasporto degli animali al pascolo (modello 4), sempreché dette superfici concorrano alla formazione di almeno il 50% delle aree vincolate a pascolo secondo le casistiche riportate in allegato 4.

Qualora tutte le altre superfici foraggere, ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo, siano oltre la provincia limitrofa ove è ubicata l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, il produttore deve dimostrare l'utilizzo di dette superfici mediante il trasporto del foraggio, producendo, al momento del controllo, il documento di trasporto del foraggio, anche se tale documento non è necessario per altri fini.

Qualora le superfici, a pascolo od assimilate a pascolo, sono entro il comune limitrofo ove è ubicata l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, il produttore, all'atto del controllo, non è tenuto a conservare alcuna documentazione ai fini del presente regime di premio.

Qualora tutte le altre superfici foraggere, ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo, sono entro la provincia limitrofa ove è ubicata l'azienda, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, il produttore, all'atto del controllo, non è tenuto a conservare alcuna documentazione.

Per la determinazione della vicinanza delle superfici a pascolo o assimilate a pascolo è necessario utilizzare una carta topografica nella quale siano riportati i confini amministrativi del territorio.

Il «Verbale di controllo utilizzo delle superfici» è costituito da frontespizio, quadro A, quadro B, quadro C:

FRONTESPIZIO

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA – VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia - Premio Bovini Maschi e Vacche Nutrici -

CODICE A BARRE

VERBALE DI CONTROLLO UTILIZZO SUPERFICI

Regione	Provincia	N° pagine

che contiene i dati prestampati relativi a:

regione in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

provincia in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

numero del verbale di controllo (codice a barre);

numero di pagine da cui è composto il verbale.

Quadro A - contiene prestampati:
i dati anagrafici e fiscali identificativi dell'azienda richiedente;
il domicilio o la sede legale dell'azienda ed il suo recapito telefonico;
l'ubicazione dell'azienda;
il codice aziendale assegnato dall'ASL.

QUADRO A				
RICHIEDENTE:	CODICE AZIENDALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE				
DOMICILIO O SEDE LEGALE:			TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			PREFISSO	NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune)	COMUNE		PROV.	C.A.P.
UBICAZIONE AZIENDA:			TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			PREFISSO	NUMERO
COD. ISTAT (Prov. Comune)	COMUNE		PROV.	C.A.P.

Quadro B - contiene prestampata la superficie totale dichiarata e quella determinata. Tali informazioni sono aggregate per comune e provincia, per codice utilizzo dichiarato nella domanda di aiuto alle superfici, secondo la seguente codifica:
pascolo (38);
assimilate a pascolo (36, 37);
altre foraggere (98, 99).

Per «superficie determinata» si intende quella dichiarata a pascolo ed ad altre foraggere, ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo, al netto di quella per cui sussistono anomalie relative ai criteri di eleggibilità, identificazione, o condivisione con altri richiedenti il premio per le stesse superfici, ed al netto di quella per cui gli esiti dei controlli in loco sono in discordanza o negativi.

Particolare attenzione deve essere prestata alle colonne «oltre il comune limitrofo» e «oltre la provincia limitrofa».

Tali colonne devono essere impostate dal controllore, con una croce, sulla base di quanto esposto in merito all'ubicazione delle superfici utilizzate a pascolo e/o ad altre foraggere, ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo.

L'impostazione di queste due colonne, ovviamente in alternativa l'una dell'altra, comporta un controllo documentale completamente diverso in azienda.

QUADRO B	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							

(*) è la superficie dichiarata a pascolo al netto di anomalie e di eventuali esiti di controlli.

Quadro C - è suddiviso in più sezioni: la prima riporta prestampato il numero di bovini maschi e di vacche nutrici/giovenche per cui sono state presentate domande di premio nel corso della campagna corrente.

	Bovini maschi	Vacche nutrici/giovenche
Capi richiesti a premio nella corrente campagna		

La seconda sezione è a disposizione del controllore per riportare la consistenza di tutti i capi bovini, esclusi quelli di età inferiore a sei mesi, in riferimento alle cinque date di censimento, predeterminate dall'AGEA.

Questo tipo di informazioni sono oggetto di ulteriore verifica da parte dell'AGEA tramite l'incrocio con l'anagrafe zootecnica del Ministero della sanità.

Le date prescelte per il censimento coprono il periodo di utilizzo delle superfici a pascolo, così come prescritto dalla normativa comunitaria.

Le classi di età dei bovini, presenti o meno in azienda, devono essere rilevate nel registro aziendale, aggiornato a cura del produttore.

La compagine dell'intero patrimonio bovino è suddivisa in due classi di età, da 6 a 24 mesi, oltre i 24 mesi, escludendo da tale conteggio i bovini al di sotto dei 6 mesi.

Verifica della consistenza dei capi bovini

Periodo riferimento	capi di età compresa fra i 6 e i 24 mesi	capi di età oltre i 24 mesi
../../....	nati dal ../../.... al ../../....	nati prima del ../../....
../../....	nati dal ../../.... al ../../....	nati prima del ../../....
../../....	nati dal ../../.... al ../../....	nati prima del ../../....
../../....	nati dal ../../.... al ../../....	nati prima del ../../....
../../....	nati dal ../../.... al ../../....	nati prima del ../../....

Sulla base di quanto esposto in merito all'ubicazione delle superfici utilizzate a pascolo e/o ad altre foraggere, ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo, deve essere compilata la terza sezione del verbale.

Infatti, laddove dette superfici siano oltre il comune e la provincia limitrofa, è necessario verificare i documenti di trasporto degli animali al pascolo (modello 4) oppure i documenti di trasporto del foraggio.

Per verificare che il carico di bovini sulle superfici a pascolo rispetti quanto prescritto dal decreto del 22 gennaio 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali (0,2 UBA/Ha), il controllore deve confrontare, sulla base delle informazioni presenti nel modello 4 e nel registro aziendale, la corrispondenza dei bovini trasportati, la cui età sia compresa fra i 6 e i 24 mesi ed oltre i 24 mesi, escludendo i bovini di età inferiore ai 6 mesi.

	capi di età compresa fra i 6 e i 24 mesi	capi di età oltre i 24 mesi
☐ PRESENZA DOCUMENTI TRASPORTO FORAGGIO		
☐ PRESENZA DOCUMENTI TRASPORTO ANIMALI AL PASCOLO		

Eventuali dichiarazioni del produttore o di un suo rappresentante.

In questo spazio possono essere riportate eventuali osservazioni che il produttore o un suo rappresentante intendano rilasciare all'atto del controllo.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE		
CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.:	IN QUALITA' DI	ESTREMI DOCUMENTO
DATA CONTROLLO (Giorno, Mese, Anno)		ORA CONTROLLO
FIRMA DEL CONTROLLORE		FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE

Il controllore deve indicare obbligatoriamente:

le generalità e la qualifica del produttore o di un suo rappresentante, utilizzando le codifiche riportate nella parte introduttiva di questo documento;

la data e l'ora del sopralluogo ed il numero di pagine di cui è composto il verbale di controllo.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore dell'organismo pagatore: MIGLIORINI

Elenco degli allegati:

allegato 1 - Modello verbale di controllo superfici premio speciale bovini maschi e di mantenimento vacche nutrici;
allegato 2 - Schema operativo e check-list controllo superfici premio speciale bovini maschi e di mantenimento vacche nutrici;
allegato 3 - Fac-simile «telegramma di convocazione»;
allegato 4 - Casistiche di dichiarazione superfici.

ALLEGATO 1

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA
Settore Zootecnia - Premio Bovini Maschi e Vacche Nutrici -

VERBALE DI CONTROLLO UTILIZZO SUPERFICI

Regione ____ Provincia ____ PAG. ____

QUADRO A - AZIENDA

RICHIEDENTE: CODICE AZIENDALE ____ CODICE FISCALE ____ PARTITA IVA ____

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE ____

DOMICILIO O SEDE LEGALE:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____ TELEFONO PREFISSO ____ NUMERO ____
COD. ISTAT (Prov. Comune) ____ COMUNE ____ PROV. ____ C.A.P. ____

UBICAZIONE AZIENDA:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____ TELEFONO PREFISSO ____ NUMERO ____
COD. ISTAT (Prov. Comune) ____ COMUNE ____ PROV. ____ C.A.P. ____

QUADRO B

SUPERFICI FORAGGIERE DICHIARATE

Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	superfice dichiarata	superfice ammessa (*)	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comun e lim.	oltre prov. lim.	superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
1								16							
2								17							
3								18							
4								19							
5								20							
6								21							
7								22							
8								23							
9								24							
10								25							
11								26							
12								27							
13								28							
14								29							
15								30							

(*) e' la superficie dichiarata a pascolo al netto di anomalie e di eventuali esiti di controlli

QUADRO D

Capi richiesti a premio nella corrente campagna — Bovini maschi ____ Vacche nutrici ____

Verifica della consistenza dei capi bovini

Periodo riferimento	capi di età compresa fra i 6 e i 24 mesi		capi di età oltre i 24 mesi	
	nati dal 2/04/98 al 1/10/99		nati prima del 2/04/98	
	nati dal 2/06/98 al 1/12/99		nati prima del 2/06/98	
	nati dal 2/08/98 al 1/02/00		nati prima del 2/08/98	
	nati dal 2/10/98 al 1/04/00		nati prima del 2/10/98	
	nati dal 2/12/98 al 1/06/00		nati prima del 2/12/98	

☐ PRESENZA DOCUMENTI TRASPORTO FORAGGIO

☐ PRESENZA DOCUMENTI TRASPORTO ANIMALI AL PASCOLO — capi di età compresa fra i 6 e i 24 mesi ____ capi di età oltre i 24 mesi ____

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.: ____ IN QUALITA' DI ____ ESTREMI DOCUMENTO ____

DATA CONTROLLO ____ (Giorno Mese Anno) ORA CONTROLLO ____

FIRMA DEL CONTROLLORE ____ FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE ____

ALLEGATO 2

SCHEMA OPERATIVO E CHECK-LIST CONTROLLO UTILIZZO SUPERFICI

Fasi operative previste:

1) verifica della localizzazione delle superfici indicate nel verbale rispetto al comune sede dell'azienda, tramite riscontro su mappe territoriali;

2) verifica della presenza di documentazione di trasporto degli animali al pascolo, qualora le superfici a pascolo o assimilate a pascolo si trovino in un comune oltre quello limitrofo alla sede aziendale;

3) verifica della presenza di documentazione di trasporto del foraggio alla sede aziendale, qualora le altre superfici foraggere ivi comprese le superfici assimilate a pascolo (codici 36 e 37), non utilizzate per il pascolo, si trovino in una provincia diversa da quelle limitrofe alla sede stessa;

4) verifica della consistenza, sulla base di quanto riportato nel registro aziendale, dei capi bovini in azienda a 5 date di censimento, distinguendo tra capi che alla data avevano tra 6 e 24 mesi e capi che alla stessa avevano oltre 24 mesi di età;

5) registrazione nel verbale di controllo della consistenza riscontrata alle cinque date di censimento, nonché degli eventuali documenti di trasporto animali e/o foraggio riscontrati.

«Check List» indicativa da seguire nel corso del sopralluogo.

AZIONI	**ESITO**	
Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nel verbale di controllo	si	no
Verificare la presenza in Azienda del "Registro Aziendale" correttamente compilato ed aggiornato	si	no
Registrare nel verbale di controllo gli esiti dei riscontri negli appositi spazi a disposizione del controllore	si	no
Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore negli appositi spazi del verbale	si	no
Indicare la data e l'ora d'effettuazione del controllo nel verbale	si	no
Firmare e far sottoscrivere dal produttore o da un suo rappresentante il Verbale di Controllo	si	no

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE «TELEGRAMMA DI CONVOCAZIONE»

Premio estensivizzazione campagna 2001

Signoria Vostra est convocata il .... alle ore ....
c/o ....

per incontrare controllori delegati AGEA at scopo consentire verifica condizioni at sensi normativa comunitaria in materia premio estensivizzazione. At fine agevolare operazioni controllo pregasi di predisporre la documentazione necessaria.

ALLEGATO 4

Vengono riportati di seguito alcuni esempi circa le possibili combinazioni fra tipologia di codici coltura utilizzabili e possibile ubicazione rispetto al centro aziendale.

Per brevità negli esempi sono stati riportati solo i codici 38 - pascolo, 36 e 37 - superfici foraggere assimilate a pascolo. È evidente che se nell'ambito della domanda di aiuto alle superfici sono dichiarate anche altre superfici foraggere che possono concorre alla composizione territoriale dell'azienda (codici utilizzo 98 e 99) il controllo di utilizzo delle superfici si deve estendere anche a queste.

I caso - Il 50% della superficie a pascolo è soddisfatto dalla particella indicata nella prima riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	38		R O M A			30	30
D	2	36 o 37		S U B I A C O (1)	X		5	5
R	3	36 o 37		N A P O L I (2)		X	5	5
O	4	38		N A P O L I (3)		X		
	5							
B	6							
	7							

(1) Non deve essere fornita nessuna dimostrazione poiché il 50% della superficie a pascolo è già stata dichiarata nella prima particella del «quadro B».

(2) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto dei foraggi al centro aziendale.

(3) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali.

II caso - Il 50% della superficie a pascolo è dato dalla somma dalle particelle indicate nella prima e seconda riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	38		R O M A			10	10
D	2	36 o 37		S U B I A C O (1)	X		30	30
R	3	36 o 37		N A P O L I (2)		X	10	10
O	4							
	5							
B	6							
	7							

(1) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali.

(2) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto dei foraggi al centro aziendale.

III caso - Il 50% della superficie a pascolo è dato dalla somma dalle particelle indicate nella prima, seconda e quota parte della particella indicata nella terza riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	38		R O M A			10	10
D	2	36 o 37		S U B I A C O (1)	X		20	20
R	3	36 o 37		N A P O L I (2)		X	35	35
O	4							
	5							
B	6							
	7							

(1) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali.

(2) Obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali sui circa 3 ettari da utilizzare per il raggiungimento del 50% di superfici a pascolo o assimilate a pascolo e obbligatorietà della dimostrazione del trasporto dei foraggi al centro aziendale.

IV caso - Il 50% della superficie a pascolo è dato dalla particella indicate nella prima riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	36 o 37		S U B I A C O			51	51
D	2	36 o 37		R O M A (1)	X		49	49
R	3							
O	4							
	5							
B	6							
	7							

(1) non deve essere fornita nessuna dimostrazione poiché il 50% della superficie a pascolo è già stata dichiarata nella prima particella del «quadro B».

V caso - Il 50% della superficie a pascolo è dato dalla particella indicata nella prima riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	36 o 37		S U B I A C O			51	51
D	2	36 o 37		N A P O L I (1)		X	49	49
R	3							
O	4							
	5							
B	6							
	7							

(1) obbligatorietà della dimostrazione del trasporto dei foraggi al centro aziendale.

VI Caso - Il 50% della superficie a pascolo è dato dalle particelle indicate nella prima e seconda riga del «quadro B».

Q U	Prog	Cod. coltura	Sigla Prov.	Comune	oltre comune lim.	oltre prov. lim.	Superfice dichiarata	superfice ammessa (*)
A	1	38		S U B I A C O (1)	X		50	50
D	2	38		N A P O L I (2)		X	50	50
R	3							
O	4							
	5							
B	6							
	7							

(1) obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali.
(1) obbligatorietà della dimostrazione del trasporto degli animali.

02A01118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8578
Yen giapponese	114,91
Corona danese	7,4278
Lira Sterlina	0,60960
Corona svedese	9,2275
Franco svizzero	1,4736
Corona islandese	89,33
Corona norvegese	7,8395
Lev bulgaro	1,9512
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	31,803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,21
Litas lituano	3,4297
Lat lettone	0,5537
Lira maltese	0,3967
Zloty polacco	3,5383
Leu romeno	27386
Tallero sloveno	220,9393
Corona slovacca	42,332
Lira turca	1148000
Dollaro australiano	1,6679
Dollaro canadese	1,3830
Dollaro di Hong Kong	6,6903
Dollaro neozelandese	2,0368
Dollaro di Singapore	1,5746
Won sudcoreano	1133,15
Rand sudafricano	9,9140

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01182

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levadol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 782 del 7 dicembre 2001

Specialità medicinale LEVADOL:

20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 021493059;

AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 021493061;

BB 10 supposte 300 mg - A.I.C. n. 021493073.

Società Italfar S.r.l., via Matteotti, 16 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Levadol", 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 021493059 - "Levadol", AD 10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 021493061 - "Levadol", BB 10 supposte 300 mg, A.I.C. n. 021493073, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 575 del 15 maggio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 15 gennaio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00927

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

edilizia «Primavera 3» a r.l., con sede in Milano, viale Tunisia n. 41, codice fiscale n. 07881650159, costituita per rogito notaio dott.ssa Nicoletta Scherillo di Milano in data 23 aprile 1985, repertorio n. 6824/470 racc.;

edilizia «Liliana» a r.l., con sede in Pregnana Milanese (Milano), via Volta n. 21, codice fiscale n. 03276120155, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 9 gennaio 1974, repertorio n. 14975/1574 racc.;

edilizia «Achille Grandi» a r.l., con sede in Lazzate (Milano), via De Gasperi n. 40, codice fiscale n. 03274940158, costituita per rogito notaio dott. Giovan Giuseppe Sessa di Cesano Maderno in data 21 gennaio 1970, repertorio n. 2566/fasc. 228;

«Innovazione Servizi» a r.l., con sede in Bollate (Milano), via Turati n. 20, codice fiscale n. 03706680158, costituita per rogito notaio dott. Ferrante Cazzaniga Donesmondi di Milano in data 11 ottobre 1974, repertorio n. 16152/1684 racc.;

«Centro Servizi Industriali» a r.l., con sede in Milano, via Vincenzo Monti n. 41, codice fiscale n. 12238480151, costituita per rogito notaio dott. Enrico Majoni di Milano in data 18 settembre 1997, repertorio n. 1481/564 racc.;

«Consorzio Conam» a r.l., con sede in Milano, via Pomponazzi n. 9, codice fiscale n. 10830310156, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 10 novembre 1992, repertorio n. 192503/14868 racc.;

«Euroservis» a r.l., con sede in Milano, via Giorgio Savoia n. 3, codice fiscale n. 11345190158, costituita per rogito notaio dott. Ivano Guarino di Milano in data 23 novembre 1994, repertorio n. 6632/693 racc.;

«Euro-Unione» a r.l., con sede in Pioltello (Milano), frazione Seggiano, via Donatello n. 7, codice fiscale n. 10874530156, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani di Milano in data 10 febbraio 1993, repertorio n. 109530/30686 racc.,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A00779

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 29 novembre 2001 recante: «Emanazione dello statuto dell'Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002).

Nell'allegato al decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 61, seconda colonna, all'art. 12, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «... devono essere professori di *molo* di prima fascia ...», leggasi: «... devono essere professori di *ruolo* di prima fascia ...»;

alla pag. 63, seconda colonna, all'art. 18, comma 2, lettera *d)*, al secondo rigo, dove è scritto: «... per quanto *conceme* l'attività didattica ...», leggasi: «... per quanto *concerne* l'attività didattica ...»;

alla pag. 71, tabella B, al settimo rigo, dove è scritto: «Dipartimento di *Scienza* Mediche», leggasi: «Dipartimento di *Scienze* Mediche».

02A00784

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651024/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**
L. 1.491